



**COMUNE DI TORRI DEL BENACO**  
**Provincia di Verona**

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

[www.comune.torridelbenaco.vr.it](http://www.comune.torridelbenaco.vr.it)

[comune@torridelbenaco.vr.it](mailto:comune@torridelbenaco.vr.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 96 del 27/05/2024**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROVVISORIO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO L. 353/2000.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di Maggio alle ore 13:30, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Gaglio.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<u>1</u>	Sindaco	NICOTRA STEFANO	Presente	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SALAORNI MARCO	Presente	
<u>3</u>	Assessore	ANDREOLI PASQUA		Assente

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO:           AGGIORNAMENTO PROVVISORIO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO L. 353/2000.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 01.12.2021 si è provveduto all'approvazione definitiva del "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 della Legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- l'art. 3, comma 1 della Legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- l'art.10, comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
  - per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato tale vincolo a pena la nullità dell'atto;
  - per 10 anni è vietata, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
  - per 5 anni sono vietate, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- l'art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 15777 del 11.05.2023 venivano chiesti al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto e a Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto i report degli incendi verificatisi successivamente all'annualità 2021 sul territorio comunale al fine di procedere all'aggiornamento di cui all'art. 10 della Legge

353/2000 e per fornire informazioni esaustive nell'ambito della pianificazione territoriale comunale in corso di redazione;

- in data 09.05.2024 si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli incendi presenti sul portale SIM e che si è riscontrata la presenza di incendi verificatisi in data 10/04/2023 in località La Pozza che ha interessato una superficie di 00.00.54 ha ed in data 05/06/2021 in Località Formighetta che ha interessato una superficie di 00.04.22 ha, non rilevati in precedenza, come dettagliatamente riportato nella documentazione allegata e che pertanto si ritiene necessario procedere all'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco;
- è stata redatta la documentazione tecnica allegato A che si allega alla presente deliberazione;

VISTO il Catasto Incendi Boschivi allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;

DATO ATTO che:

- l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

VISTA la Legge n. 353/2000;

VISTA la Legge 241/1990 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa in merito ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che il suddetto provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria nonché sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, l'aggiornamento provvisorio del catasto incendi utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati dal Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e consultabili sul sito internet SIM - Sistema Informativo della Montagna, nell'elaborato tecnico allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;

2. Di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall'art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e succ. mod., che l'elaborato tecnico unitamente alla presente deliberazione, siano pubblicati all'albo pretorio online e sul sito web del Comune per 30 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni. Entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta comunale;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Successivamente la Giunta comunale, vista l'urgenza del provvedimento in discussione, con separata unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Milena Gaglio

(atto sottoscritto digitalmente)